

Decreto Rep. n. 4369/2020 Prot. n. 460466

Anno 2018 Tit. I Cl. 3 Fasc. 12 All. 1

OGGETTO Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

IL RETTORE

Premesso che con D.R. rep. n. 2549/2020 in data 27 luglio 2020 è stato emanato, nella versione vigente, il *Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti*;

Premesso che il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, rispettivamente con delibere rep. n. 251/2020 del 20 ottobre 2020 e rep. n. 96/2020 del 10 novembre 2020, hanno deliberato in merito alla modifica del Regolamento suddetto;

Considerato che le modifiche introdotte riguardano gli articoli 3, 6, 9 oltre che la tabella allegata al Regolamento;

Considerato che la nuova formulazione di tali disposizioni è stata inserita nel corpo originario del Regolamento al tempo vigente, che è stato integralmente allegato alle delibere di approvazione;

Accertato, pertanto, che l'esame e la successiva approvazione degli organi collegiali si sono limitati alle sole disposizioni da modificare e non hanno riguardato l'art. 14.2 che prevede l'entrata in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;

Ritenuto che il momento dell'entrata in vigore di un Regolamento di Ateneo e delle relative modifiche debba essere determinato in funzione di esigenze e problematiche mutevoli nel tempo, da valutare specificamente di volta in volta e che tale sia la "ratio" dell'art. 9.10 dello Statuto che prevede l'entrata in vigore di un regolamento il 15° giorno successivo alla pubblicazione, se non diversamente stabilito;

Ritenute, quindi, in assenza approvazione specifica e contemporanea alle modifiche introdotte, inoperanti le disposizioni originariamente presenti nel testo di un Regolamento di Ateneo riguardanti il tempo dell'entrata in vigore e, nel caso di specie, l'art. 14.2 citato;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di emanare gli articoli 3, 6, 9 del "*Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti*" che fanno parte integrante del presente Decreto, unitamente alla tabella allegata, nel testo risultante dalle delibere citate in premessa;

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
Ufficio Affari Generali

2. di stabilire che il presente Regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione;
3. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Personale Docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 21/12/2020

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgvo 82/2005

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso Data	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti Data	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari Data
--	---	--

Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori e sulle modalità di verifica ed autocertificazione dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, comma 2 lett. a) e 6 comma 7, della Legge n. 240/2010, disciplina:

a) le modalità, i criteri e le procedure di attribuzione, svolgimento e verifica dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in servizio nell'Università degli Studi di Padova;

b) le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti o retribuiti ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 230/2005 e degli artt. 6 e 24 della Legge n. 240/2010;

c) le modalità di autocertificazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della Legge n. 240/2010.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni di seguito riportate:

- **Ateneo**: si intende l'Università degli Studi di Padova;
- **altro Ateneo**: si intendono le altre università italiane e straniere (statali e non statali);
- **Istituto**: gli istituti di istruzione superiore e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Accademie e Conservatori);
- **Ente**: gli enti di ricerca e qualsiasi altra istituzione di formazione;
- **compito didattico istituzionale**: è il compito didattico che viene affidato come dovere inerente allo stato giuridico dei professori e dei ricercatori;
- **compito didattico aggiuntivo**: è l'ulteriore compito didattico che viene affidato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, a titolo gratuito o retribuito, in aggiunta al loro compito didattico istituzionale;
- **affidamento diretto**: compito didattico assunto dai ricercatori a tempo indeterminato previo consenso e condizione necessaria per il conferimento del titolo di Professore aggregato;
- **attività didattica frontale**: sono le lezioni e tutte le attività didattiche a cui corrispondono crediti formativi universitari (CFU) nell'ambito di attività formative nei Corsi di Laurea, nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, secondo quanto previsto in sede di programmazione didattica comunicata al MIUR. Nell'attività didattica frontale rientra anche la didattica on-line, purché corrisponda a crediti formativi universitari (CFU);
- **attività didattica integrativa**: sono le attività didattiche a cui non corrispondono crediti formativi universitari e che sono previste nell'ambito di attività formative (esempio: esercitazioni non previste dalla programmazione didattica, assistenza allo svolgimento della didattica frontale tenuta da altro docente, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio, ecc.);
- **attività didattica di servizio agli studenti**: sono le ulteriori attività connesse alla didattica (esempio: partecipazione a commissioni d'esame; supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale e di Dottorato di ricerca; partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di

prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell'apprendimento; orientamento; tutorato, ecc.);

– **responsabile dell'insegnamento:** è il docente Responsabile dell'attività singola o del corso integrato a cui sono assegnati il maggior numero di CFU ovvero, a parità di CFU, il docente che ha la qualifica più elevata o, in caso di equivalenza, la maggiore anzianità di servizio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione di compiti didattici istituzionali o aggiuntivi, la Scuola Galileiana è considerata come struttura a se stante, assimilata a un Corso di Studio.

Art. 3 - Attività assimilata alla didattica frontale

1. Ai fini dell'adempimento del compito didattico istituzionale, esclusivamente per i professori a tempo pieno e i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno, sono considerate attività assimilate alla didattica frontale:

a) le ore svolte nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico;

b) le ore svolte nei tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea in Medicine and Surgery e nelle attività di didattica esterna dei Corsi di Laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali" fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico

c) le ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico.

2. Ai fini del carico istituzionale, la quantificazione delle ore è fatta conteggiando le ore corrispondenti a crediti formativi universitari.

Art. 4 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori di I e II fascia

1. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

2. I professori in regime di impegno a tempo pieno sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 120 ore di attività didattica frontale. I professori in regime di impegno a tempo definito sono tenuti a svolgere annualmente non meno di 80 ore di attività didattica frontale.

3. L'attività didattica frontale è svolta prioritariamente negli insegnamenti obbligatori dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea magistrale e dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico, garantendo il fabbisogno didattico di Ateneo, sulla base della programmazione didattica e delle risorse a disposizione per la sostenibilità dei Corsi di studio.

4. Ove il rapporto CFU/ore non consenta di determinare un carico didattico di 120 o, rispettivamente, di 80 ore, e al fine di non produrre frazionamenti delle attività formative contrari alla qualità della didattica, il carico istituzionale potrà essere determinato con una tolleranza fino al 10% in eccesso o in difetto rispetto a quello indicato al precedente comma 2. Per evitare ulteriori frazionamenti, oltre il limite di tolleranza, con il consenso del docente, l'insegnamento sarà assegnato interamente quale compito istituzionale o, per la parte oltre il limite, come affidamento diretto retribuito.

5. Nel caso di Corsi di Studio che contemplino insegnamenti nei quali una consistente attività didattica non risulta pienamente corrispondente a quella frontale, il Dipartimento di riferimento dei

Corsi di Studio (CdS) è autorizzato, ai soli fini del conteggio del carico didattico del singolo docente, ad applicare un meccanismo perequativo che renda equivalente agli altri i compiti didattici associati a questi insegnamenti. Tale previsione trova applicazione anche per i compiti didattici di cui all'art. 5.

Art. 5 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo indeterminato

1. I ricercatori a tempo indeterminato svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

2. I ricercatori a tempo indeterminato devono svolgere almeno 60 ore l'anno per didattica integrativa e servizio agli studenti di cui al precedente comma.

Art. 6 - Compiti didattici e di servizio agli studenti dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato sono tenuti allo svolgimento dell'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti per 350 ore annue in regime di tempo pieno e per 200 ore annue in regime di tempo definito, di cui non più di 90 ore di didattica frontale se a tempo pieno e 56 ore se a tempo definito.

2. I ricercatori a tempo determinato di tipo B devono svolgere attività didattica frontale con la responsabilità di un insegnamento per almeno 6 CFU, che possono scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda inevitabile.

2bis. Per i ricercatori a tempo determinato di tipo B assunti a seguito di chiamata diretta in quanto vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione - Marie Skłodowska Curie Actions - i compiti didattici nei primi due anni si intendono assolti nell'ambito dello svolgimento delle attività di "training" previste dal progetto. Per lo svolgimento dei compiti didattici relativi al terzo anno si rinvia ai precedenti commi 1 e 2.

3. I ricercatori a tempo determinato a tempo pieno possono svolgere, all'interno dell'Ateneo, compiti di didattica frontale aggiuntivi rispetto all'impegno contrattualmente previsto. Tali compiti possono essere espletati: nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nei Corsi di Alta Formazione; nei Corsi di perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

4. I compiti di cui al comma 3 possono essere affidati e retribuiti, fino ad un massimo di 30 ore annue solo nel caso in cui i ricercatori a tempo determinato a tempo pieno abbiano raggiunto il carico di 75 ore di didattica frontale. Inoltre vengono retribuiti superato l'impegno previsto per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui al comma 1. Il limite di cui al primo comma non si applica per i Corsi di studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

Art. 7 - Riduzione del compito didattico istituzionale

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010 i professori e ricercatori a tempo indeterminato possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici per le fattispecie e con le modalità di cui al presente articolo.

2. In conformità a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto, il Rettore e il Prorettore Vicario sono, a loro scelta, esentati in parte dai compiti didattici per la durata della carica con dichiarazione da presentarsi di regola prima dell'inizio di ogni anno accademico.

3. I Direttori di Dipartimento e i Prorettori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, e i Delegati del Rettore possono chiedere una parziale riduzione, adeguata all'impegno istituzionale, fino ad un massimo del 50% del rispettivo carico didattico.

4. Considerata la complessità delle attività gestionali connesse, la riduzione del carico didattico, fino ad un massimo del 50%, può essere concessa anche a professori capofila di progetti di ricerca di particolare rilievo e complessità che ne facciano richiesta (quali, ERC, Human Frontiers, capo progetto HORIZON 2020). Il Rettore, con proprio decreto, valuta le ulteriori tipologie di progetto che possono consentire la riduzione del carico didattico, In questi ultimi casi, ove sia necessario ricorrere a docenza retribuita per coprire l'attività formativa, i costi per coprire le ore di esonero ottenuto, sono addebitati al fondo relativo al progetto di ricerca

5. La riduzione del carico didattico può essere autorizzata in tutti i casi in cui sia prevista da apposite disposizioni di legge quali ad esempio la partecipazione in qualità di componente delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione scientifica nazionale fino ad un massimo del 25%.

6. La riduzione del carico didattico dei Prorettori, in conformità a quanto previsto dall'articolo 128 del Regolamento Generale di Ateneo, nonché dei Delegati del Rettore, è autorizzata con delibera del Senato Accademico, su proposta del Rettore. Negli altri casi, la riduzione del carico didattico è autorizzata dal Senato Accademico sulla base della deliberazione del Consiglio della Scuola in cui

è raggruppato il Dipartimento di afferenza del docente, previo parere favorevole del Dipartimento stesso. Il Senato Accademico può conferire delega al Rettore affinché possa provvedere con proprio atto ad autorizzare la riduzione dei carichi didattici.

7. In caso di prese di servizio in corso d'anno accademico la riduzione del compito didattico dovrebbe essere congrua alla porzione residua di anno accademico e ai Dipartimenti è demandato il compito di stabilirne l'entità.

Art. 8 - Compiti didattici aggiuntivi dei professori di I e II fascia

1. I professori di I e II fascia possono svolgere, all'interno dell'Ateneo o in altro Ateneo o Istituto o Ente, compiti di didattica aggiuntivi rispetto ai compiti istituzionali. Tali compiti possono essere espletati: nei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale; nei Corsi per la formazione degli insegnanti; nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello, nei Corsi di Alta Formazione, nei Corsi di perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo.

2. Gli affidamenti di compiti didattici aggiuntivi possono essere retribuiti solo se il professore è in regime di tempo pieno e qualora abbia svolto le ore di didattica frontale istituzionale o autorizzate ai sensi dell'articolo 7 del presente Regolamento.

3. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica frontale è stabilito a 200 ore, sommando compiti di didattica frontale all'interno dell'Ateneo, istituzionale e aggiuntiva, quest'ultima qualora sia svolta nell'ambito dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Ulteriori ore eccedenti tale limite potranno essere autorizzate solo in casi eccezionali, a titolo gratuito, e solo nel caso in cui tutti i docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare abbiano raggiunto il carico

di 120 ore. L'autorizzazione è rilasciata dal Rettore previo parere del Consiglio di Dipartimento. Sono fatti salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo, per i quali il professore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti.

Art. 9 - Compiti didattici aggiuntivi dei ricercatori a tempo indeterminato

1. Ai ricercatori a tempo indeterminato, previo il loro consenso, può essere attribuita, con affidamento diretto, un'attività di didattica frontale nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo. A seguito dell'affidamento, il ricercatore a tempo indeterminato consegue il titolo di professore aggregato, a norma dell'art. 6, comma 4 Legge n. 240/2010, e lo mantiene per tutto l'anno accademico per il quale l'affidamento è conferito.

2 Fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 2, ai ricercatori a tempo indeterminato, siano essi in regime di tempo pieno o definito, possono essere attribuiti, con il loro consenso, ulteriori compiti di didattica nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico; nei Corsi per la formazione degli insegnanti, nei Corsi di Dottorato di ricerca; nelle Scuole di Specializzazione; nell'ambito delle attività di tirocinio previste per i Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in Medicine and Surgery e in Medicina Veterinaria; nei Master universitari di primo e secondo livello; nei Corsi di Alta Formazione, nei Corsi di Perfezionamento e nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo. I compiti riguardano un'intera attività formativa, oppure una parte di attività formativa, oppure un modulo di Corso integrato.

3. Il numero di crediti formativi degli affidamenti diretti deve essere almeno pari a 6, ma può scendere fino a 4 qualora la struttura dell'offerta formativa lo renda indispensabile. Nel caso degli insegnamenti dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, Medicina e chirurgia, Medicine and Surgery e in Ingegneria Edile-Architettura che, per regola comunitaria, abbiano un rapporto CFU/ore superiore alla media di Ateneo, la dizione 6 CFU va intesa come almeno 45 ore e 4 CFU come almeno 30 ore. L'attribuzione di parti di insegnamento inferiori a 6 o a 4 CFU, non dà luogo al riconoscimento del titolo di professore aggregato salvo nei Corsi di studio delle professioni sanitarie e nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, Medicine and Surgery, Medicina Veterinaria e Odontoiatria.

4. Una parte di insegnamento corrispondente a meno di 4 CFU può essere affidata a un ricercatore solo se ha il titolo di professore aggregato². I ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, che abbiano per l'anno accademico in corso il titolo di professore aggregato, possono assumere, a titolo gratuito o retribuito, ulteriori compiti didattici in Ateneo, o presso altro Ateneo o Istituzione pubblica o privata.

5. Non è consentito attribuire un affidamento a titolo oneroso a un ricercatore che abbia optato per il regime a tempo definito.

6. Per garantire il livello di qualità della didattica e della ricerca il monte ore massimo di didattica frontale all'interno dell'Ateneo è stabilito a 200 ore svolte nell'ambito dei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico, sia a titolo oneroso che gratuito. Sono fatti salvi i compiti didattici aggiuntivi svolti nei Corsi di Studio erogati all'estero in forza di accordi di cooperazione internazionale sottoscritti dall'Ateneo, per i

quali il ricercatore può, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza, superare il tetto annuo di 200 ore ed essere retribuito anche per le ore eccedenti.

7. Le presenti disposizioni si applicano anche agli assistenti del ruolo a esaurimento, ai professori incaricati stabilizzati e ai tecnici laureati di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 382/1980 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 Legge n. 341/1990.

Art. 10 - Programmazione didattica e modalità di conferimento degli insegnamenti

1. In sede di programmazione didattica per il successivo anno accademico, il Dipartimento assegna, sentiti gli interessati, a ciascun professore di I e II fascia e a ricercatori a tempo determinato i compiti didattici istituzionali prioritariamente nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale e nei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico. I compiti didattici istituzionali sono assegnati di norma nell'ambito del settore scientifico disciplinare e successivamente in settori scientifici disciplinari affini, in relazione agli impegni assunti dal Dipartimento quale referente dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Laurea a ciclo unico, e alle esigenze di altri Corsi di studio dell'Ateneo alle quali il Dipartimento è impegnato a far fronte, compresi i Corsi delle Scuole di Specializzazione e Corsi di Dottorato.

2. Qualora il fabbisogno didattico complessivo dei vari Corsi di studio dell'Ateneo, per ciascun settore scientifico disciplinare e per quelli ad esso affini, sia inferiore al numero di ore di didattica frontale erogabile come compito didattico istituzionale dai professori di I e II fascia, il Consiglio di Dipartimento, potrà, in via eccezionale, con motivata delibera, affidare ai docenti del settore in questione, previo loro consenso, un numero di ore inferiore a quello generalmente previsto (120 ore professori a tempo pieno, 80 ore professori a tempo definito), limitando, per quanto possibile, le sperequazioni.

3. L'affidamento di compiti didattici aggiuntivi ai ricercatori a tempo indeterminato è disposto dal Consiglio del Dipartimento di afferenza solo dopo aver provveduto ad esaurire l'assegnazione dei compiti istituzionali di didattica frontale ai professori di I e II fascia, tenuto conto dei compiti didattici contrattualmente attribuiti ai ricercatori a tempo determinato. L'affidamento avviene previo consenso scritto del ricercatore.

4. Per garantire un'efficiente programmazione della didattica, le domande di congedo e aspettativa da parte dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato devono essere di norma presentate ai Dipartimenti di afferenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

5. Gli affidamenti aggiuntivi a professori e ricercatori, a titolo oneroso o gratuito, per insegnamenti nei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico e nei corsi per la formazione degli insegnanti sono sempre attribuiti tramite procedura comparativa indetta con bando emanato dal responsabile della struttura interessata.

6. Ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del presente Regolamento, previo consenso del docente titolare dell'insegnamento, si procede al conferimento quale compito didattico istituzionale, al fine di garantire la continuità didattica, anche delle ore che comportino il superamento delle prescritte 120 ore.

7. Si procede inoltre ad affidamento diretto per il conferimento ai ricercatori a tempo indeterminato del compito didattico aggiuntivo che comporti il conseguimento del titolo di professore aggregato. Negli altri casi, si applicano le previste procedure di selezione.

8. Nel caso di bando per l'affidamento di didattica frontale aggiuntiva emanato da un Dipartimento diverso da quello di afferenza, la domanda di partecipazione deve essere corredata del parere positivo del Consiglio del Dipartimento di afferenza, o del suo Direttore salva ratifica del Consiglio.

9. Per lo svolgimento di insegnamenti presso altri Atenei o Istituzioni pubbliche o private trova applicazione il Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.

Art. 11 - Obblighi connessi alla didattica

1. Obblighi connessi alla didattica sono la compilazione del Syllabus (inserimento dei programmi di esame, delle modalità di esame, indicazione delle modalità e dell'orario di ricevimento, del CV ecc.) e l'utilizzo degli strumenti informatici adottati dall'Ateneo, quali, al momento:

a) il sistema informatico di Ateneo UNIWEB per l'apertura delle liste di esame e per la verbalizzazione delle prove di verifica tramite la firma digitale;

b) il sistema informatico di Ateneo per l'attribuzione del titolo degli elaborati finali di Laurea e delle tesi di Laurea Magistrale per i laureandi assegnati;

c) il registro didattico online, presente sulla piattaforma di Ateneo UNIWEB.

Art. 12 - Verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti

1. Al termine dell'anno accademico il docente autocertifica lo svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti producendo la relazione annuale di cui all'art. 6 comma 7 Legge n. 240/2010 attraverso apposita procedura on-line che supporta la rilevazione delle attività svolte come da tabella allegata (Allegato 1).

2. Il Direttore di Dipartimento procede alla verifica delle autocertificazioni, con particolare riferimento al rispetto all'esecuzione delle attività didattiche assegnate in sede di programmazione e vigila sul complesso delle attività istituzionali che docenti e ricercatori sono tenuti a svolgere in base alla normativa vigente. In caso di esito negativo delle verifiche il Direttore di Dipartimento è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Rettore che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 6 comma 8 della Legge n. 240/2010.

3. La relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti e i risultati delle verifiche di cui al comma precedente confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6 comma 14 della Legge n. 240/2010.

4. Il Rettore dispone la verifica, a campione, delle relazioni annuali.

Art. 13 - Norme transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nella Legge n. 240/2010 e in ogni altra norma in materia di incarichi didattici del personale docente e ricercatore.

2. Gli incarichi didattici già assegnati alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento si intendono confermati fino alla scadenza degli stessi.

3. Per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 l'attività di verifica di cui al precedente all'Art. 12 viene effettuata rispetto alle linee operative per l'assegnazione degli incarichi didattici, approvate dal Senato Accademico con delibere rispettivamente Rep. n. 51 del 04 maggio 2015, Rep. n. 98 del 07 giugno 2016 e Rep. n. 29 del 07 marzo 2017.

Art. 14 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato dal Rettore e pubblicato all'albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

RILEVAZIONE E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI DIDATTICA E SERVIZIO AGLI STUDENTI

Ai fini della Relazione annuale viene calcolato il numero di ore corrispondente alle differenti attività rilevate (N. ORE ATTIVITA' RILEVATE).
Ogni docente procederà a validare il dato calcolato (Si/No - VALIDAZIONE). Ogni docente avrà comunque la possibilità di aumentare o ridurre le ore calcolate tramite autocertificazione (N. ORE AUTOCERTIFICATE)

TIPO DI ATTIVITA'	FONTE DATI ATTIVITA' RILEVATE	DEFINIZIONE CALCOLO ORE ATTIVITA' RILEVATE	N. ORE ATTIVITA' RILEVATE	VALIDAZIONE	N. ORE AUTOCERTIFICATE
Attività didattica frontale: -corsi di laurea -corsi di laurea magistrale -corsi di laurea magistrale a ciclo unico	IDRA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA	ore assegnate per attività formative erogate nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	XX		
Attività didattica assimilata alla didattica frontale: a) le ore svolte nei Corsi di Dottorato e nelle Scuole di Specializzazione fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico; b) le ore svolte nei tirocini del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, del Corso di Laurea in Medicine and Surgery e nelle attività di didattica esterna dei Corsi di Laurea in "Archeologia" e in "Storia e tutela dei Beni artistici e musicali" fino ad un massimo di 30 ore per anno accademico; c) le ore svolte nei tirocini (in presenza del docente) del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria fino ad un massimo di 60 ore per anno accademico.	IDRA REPORT CONTROLLO CARICHI DIDATTICI	ore indicate dalle strutture didattiche nei report di controllo utili come "attività assimilata alla didattica frontale"	XX		
Attività di preparazione delle lezioni	STANDARD	pari al numero di ore di didattica frontale nei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	XX		
Ricevimento studenti	STANDARD	pari a 80 ore annue	XX		
Tesi di laurea	UNIWEB	10 ore per ciascuna tesi supervisionata (relatore)	XX		
Tesi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico	UNIWEB	25 ore per ciascuna tesi supervisionata (relatore)	XX		
Supervisione dottorandi	UNIWEB	45 ore annue per ciascun dottorando seguito (supervisore)	XX		
Esami corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico e nei corsi per la formazione degli insegnanti	UNIWEB	40 min per ciascun esame verbalizzato (presidente di commissione)	XX		
Presidente di Scuola, Presidente di CDS	STANDARD	pari a 100 ore annue	XX		
Coordinatore di corso di dottorato	STANDARD	pari a 50 ore annue	XX		
Presidente di CPDS	STANDARD	pari a 50 ore annue	XX		
Orientamento e servizi	AUTOCERTIFICAZIONE (fino a un max di 15 ore)		--		
Prorettori e Direttori di Dipartimento	STANDARD	pari alle ore necessarie all'applicazione dello standard di 120 ore di didattica frontale e preparazione delle lezioni	xx		
Altro (specificare) **	AUTOCERTIFICAZIONE		--		

N.B.

RETTORE E PRORETTORE VICARIO sono esentati dalla presentazione della Relazione annuale
AI PRORETTORI E AI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO viene applicato uno standard di 120 ore di didattica frontale

RIDUZIONE DEL CARICO DIDATTICO PER:*

art. 10, comma 2 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori

art. 7, comma 7 del Regolamento sui compiti didattici dei professori e dei ricercatori
congedi, assenze, aspettative
altro (specificare)

* scelta a cura del docente/ricercatore

** nella voce altro vanno inserite le ore dedicate alla didattica integrativa e di servizio agli studenti. Assistenza allo svolgimento della didattica frontale, interventi di tipo seminariale volti ad illustrare alcuni aspetti di un insegnamento, assistenza a visite tecniche e attività di laboratorio. Supervisione di tesi di Laurea, di Laurea magistrale, di Laurea magistrale a ciclo unico e di Dottorato di ricerca; partecipazione a commissioni di Laurea e Laurea magistrale, di prove di ammissione a Corsi di Studio, di prove e test di verifica dell'apprendimento; orientamento; tutorato.